



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
PER MACCHINARI

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI	2
3.	SCOPO DELLE CGAM.....	3
4.	SELEZIONE FORNITORE.....	4
5.	ORDINE E ACCETTAZIONE ORDINE	4
6.	MODIFICHE DELL'ORDINE.....	4
7.	CONSEGNA	5
8.	QUALITÀ	6
9.	COLLAUDO E ACCETTAZIONE	6
10.	PREZZO, FATTURA, PAGAMENTO	8
11.	CONTROLLO DOGANALE, DI ORIGINE E DI ESPORTAZIONE	8
12.	REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	8
13.	GARANZIA.....	9
14.	INDENNIZZO E ASSICURAZIONI	10
15.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ FORNITORE	11
16.	PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	12
17.	ATTREZZATURA E MATERIALI SPECIFICI	13
18.	RECESSO E RISOLUZIONE.....	14
19.	RISERVATEZZA	14
20.	FORZA MAGGIORE.....	15
21.	CESSIONE E SUBAPPALTO.....	15
22.	COMPLIANCE	15
23.	AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE	16
24.	DICHIARAZIONE E POLITICA CONFLICT MINERAL.....	16
25.	LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE.....	16
26.	INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI	16

1. INTRODUZIONE

LU-VE S.p.A. e le sue controllate operano in un ambiente molto competitivo, nel quale il successo dipende dalla capacità delle medesime di rispondere tempestivamente alle crescenti esigenze del mercato, cercando di ottenere dai propri sforzi industriali tre caratteristiche fondamentali:

- la qualificazione del capitale intellettuale che si coltiva in azienda per costruire una solida base di valori per chi lavora e per il benessere di chi utilizza i prodotti;
- la crescita attraverso un posizionamento di mercato sempre ai livelli più alti della concorrenza internazionale;
- l'avanzamento tecnologico di prodotti e processi per migliorare e potenziare l'organizzazione e la presenza sia sui mercati tradizionali che su quelli nuovi.

Scegliere un fornitore presuppone un'analisi approfondita del mercato di riferimento. La scelta del Fornitore terrà conto dei seguenti parametri:

- a) la garanzia da questi offerta del rispetto dei tempi di consegna della quantità di merce ordinata;
- b) una gestione delle forniture che permetta al Gruppo LU-VE di ridurre al minimo i tempi di permanenza della merce nel proprio magazzino;
- c) l'elevato grado di flessibilità offerto per permettere al Gruppo LU-VE di adattarsi rapidamente al mercato e alla domanda;
- d) la possibilità di instaurare con i propri fornitori una cooperazione commerciale in grado di durare nel tempo.

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Ove non diversamente definito all'interno delle presenti CGA, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito come di seguito specificato, fermo restando che il significato attribuito ad un termine espresso al singolare s'intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale e viceversa:

- 2.1 **"Acquisto"**: indica ogni acquisto di Macchinari da parte di LU-VE;
- 2.2 **"Affiliata"**: indica ogni società, direttamente od indirettamente, controllata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile dalla Capogruppo;
- 2.3 **"Attrezzatura"**: indica qualsiasi mezzo di sollevamento, movimentazione attrezzatura, macchinario, utensile, maschere di montaggio, stampi, materiali, dispositivi e/o materie prime necessari per la produzione, lo scarico, il montaggio e l'installazione dei Macchinari nonché, in generale, per l'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto del Fornitore da parte del Fornitore;
- 2.4 **"Capogruppo"**: indica LU-VE S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 11, 21100 Varese (VA), e sede amministrativa in Via Caduti della Liberazione n. 53, 21040 Uboldo (VA);
- 2.5 **"CGAM"**: indica le presenti Condizioni Generali relativa all'acquisto di Macchinari;
- 2.6 **"Contratto"**: indica l'accordo intercorrente tra LU-VE e il Fornitore concernente le condizioni di fornitura eventualmente concordate tra le Parti in seguito alla selezione effettuata da LU-VE;
- 2.7 **"Diritti di Proprietà Intellettuale"**: indica tutti i diritti di proprietà industriale o diritto d'autore di LU-VE, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni, modelli, stile, logo, slogan, know-how, segreti commerciali, copyright, software, banche dati, creazioni pubblicitarie e multimediali, registrati/in corso di registrazione e/o di fatto, e qualunque altro diritto di proprietà intellettuale, industriale o opera dell'ingegno fornito da LU-VE nonché qualsivoglia altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente;

- 2.8 **“Fornitore”**: indica qualunque società, ente o persona fisica che venda e fornisca i Macchinari nell’ambito della sua attività commerciale o professionale, attraverso organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
- 2.9 **“Gruppo LU-VE”**: indica il gruppo di società costituito dalla Capogruppo e dalle Affiliate;
- 2.10 **“Incoterms 2010”**: indica i termini redatti dalla Camera di Commercio Internazionale per l’interpretazione dei termini relativi al commercio;
- 2.11 **“Informazioni Riservate”**: indica tutte le informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, ricette, formule, know-how, specifiche e requisiti tecnici, funzionali e/o commerciali o diverse informazioni tecniche, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche, informazioni relative a costi o a prezzi, metodi e processi di fabbricazione, listini, segreti commerciali, logo, ricerca, sviluppo, progettazione di impianti, invenzioni, scoperte, dati finanziari risultanti da analisi di mercato, statistiche, ed ogni altra informazione connessa relativa a LU-VE e/o a suoi clienti e fornitori, delle quali il Fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell’Ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all’Ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come “confidenziali”, “riservate”, “privilegiate” o “price sensitive”;
- 2.12 **“Listino Prezzi”**: indica il listino prezzi ufficialmente in vigore inviato di volta in volta a LU-VE dal Fornitore;
- 2.13 **“LU-VE”** o **“Società”**: indica la Controllata e/o l’Affiliata che, a seconda del caso, è parte dell’Acquisto;
- 2.14 **“Macchinario”**: indica qualsiasi macchina; attrezzatura intercambiabile; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e/o quasi macchine oggetto di Acquisto da parte di LU-VE;
- 2.15 **“Modulo Fornitore”**: indica il questionario riguardante la conformità alle normative applicabili in tema di responsabilità amministrativa delle società, sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità sociale e conflitto di interessi, che il Fornitore è tenuto a sottoscrivere al momento della sottoscrizione dell’Ordine;
- 2.16 **“Ordine”**: indica ciascuna proposta di Acquisto di Macchinari inoltrata da LU-VE al Fornitore;
- 2.17 **“Parti”**: indica LU-VE e il Fornitore;
- 2.18 **“Sito”**: indica il sito internet www.luvegroup.com, o qualsiasi altro sito internet che è o sarà il sito internet ufficiale del Gruppo LU-VE;
- 2.19 **“Ufficio Acquisti LU-VE”**: indica la funzione di LU-VE competente per gli Acquisti.

3. SCOPO DELLE CGAM

- 3.1 LU-VE non sarà vincolata da condizioni generali di vendita del Fornitore, neanche nell’ipotesi in cui si faccia riferimento a queste ultime o le stesse siano contenute in qualsiasi documentazione di provenienza del Fornitore; il tutto rimane valido in assenza di un preventivo consenso scritto espresso siglato da entrambi le Parti. Resta inteso che le previsioni inserite nelle presenti CGAM prevarranno sulle condizioni generali di vendita del Fornitore, ove accettate da LU-VE, in qualsiasi caso di contrasto e/o discrepanza tra le medesime.
- 3.2 Qualsiasi modifica delle presenti CGAM è valida soltanto qualora ciò risulti per iscritto da specifiche disposizioni dell’Ordine o dell’eventuale Contratto e, nel caso di un Ordine già in corso di esecuzione, qualora la modifica sia convenuta per iscritto congiuntamente dal Fornitore e da LU-VE; restando inteso

che sebbene queste modifiche prevarranno sul contenuto delle CGAM, la loro efficacia sarà peraltro limitata allo specifico Ordine o Contratto. Non viene considerata valida alcuna clausola o condizione generale di vendita inserita dal Fornitore nelle fatture, bolle di consegna o corrispondenza che contraddica o limiti le presenti CGAM, salvo espressa accettazione, per iscritto, da parte di LU-VE;

- 3.3 LU-VE si riserva il diritto di modificare le presenti CGAM, restando inteso che le nuove CGAM si applicheranno a tutti gli Acquisti conclusi a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione delle nuove CGAM al Fornitore.
- 3.4 L'Ordine, le modifiche dello stesso, i relativi eventuali allegati, l'eventuale Contratto nonché le presenti CGAM costituiscono l'intero ed esclusivo accordo tra LU-VE ed il Fornitore. In caso di qualsivoglia conflitto, discrepanza o contraddizione fra essi, l'ordine di priorità dei documenti è il seguente:
 - a) Ordine;
 - b) eventuale Contratto;
 - c) CGAM.

4. SELEZIONE FORNITORE

- 4.1 Per scegliere un Fornitore, LU-VE confronta diversi potenziali fornitori. La selezione ha lo scopo di garantire il miglior compromesso possibile tra qualità, affidabilità e costi. È un processo strettamente riservato e non costituisce, né deve essere interpretata come una promessa o obbligo per LU-VE di condurre trattative o acquistare qualsivoglia Macchinario. All'esito della selezione LU-VE potrà, a sua discrezione, nominare una parte consultata quale Fornitore.
- 4.2 La Parti hanno facoltà di sottoscrivere un Contratto in cui, nei limiti di cui al precedente articolo 3, vengano specificate le condizioni, i termini e le modalità, concordate tra le medesime Parti, per l'acquisto dei Macchinari.

5. ORDINE E ACCETTAZIONE ORDINE

- 5.1 L'Ordine deve essere effettuato mediante modulo emesso da LU-VE a mezzo fax e/o posta o per mezzo di una trasmissione elettronica di dati, che viene considerata quale comunicazione scritta.
- 5.2 Ogni Ordine deve contenere il numero d'ordine, codice del fornitore, prezzo, condizioni, termini e modalità di fornitura, di trasporto, ove applicabili, di fatturazione e di pagamento. Pertanto, le presenti Condizioni Generali sono parte integrante dell'Ordine a tutti gli effetti.
- 5.3 Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell'accettazione dell'Ordine a LU-VE entro otto (8) giorni dal ricevimento del medesimo, comunicandolo per iscritto tramite formato cartaceo o elettronico, e/o tramite portale dedicato. In mancanza di conferma o rifiuto, entro il termine predetto, gli Ordini basati sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto si considerano pienamente accettati quando il Fornitore abbia iniziato ad evadere l'Ordine emesso da LU-VE. In tal caso, resta fermo il diritto di LU-VE di accettare o rifiutare i Macchinari nel frattempo già realizzati, addebitando le spese sostenute al Fornitore.
- 5.4 LU-VE è vincolata ad acquistare dal Fornitore esclusivamente i Macchinari indicati nell'Ordine debitamente accettato dal Fornitore.
- 5.5 Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna a fornire il Macchinario in conformità alle Specifiche richiamate nello stesso e ai documenti di cui al paragrafo 15.

6. MODIFICHE DELL'ORDINE

- 6.1 Prima di iniziare la costruzione, produzione o fornitura del Macchinario, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche. In questo caso la fornitura del Macchinario potrà iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di LU-VE delle variazioni proposte dal Fornitore.

- 6.2 LU-VE ha la facoltà di richiedere modifiche o integrazioni del prezzo, condizioni, termini e modalità di fornitura, di trasporto, ove applicabili, di fatturazione e di pagamento di cui al Contratto, o all'Ordine, ivi inclusi, tra l'altro, Specifiche, disegni, progetti o costruzioni.
- 6.3 Qualora una modifica richiesta ai sensi dei paragrafi precedenti comporti un incremento o riduzione dei costi o un potenziale ritardo di consegna, il Fornitore dovrà informarne entro cinque (5) giorni lavorativi LU-VE e, conseguentemente, le Parti concorderanno per iscritto i termini e le condizioni in base ai quali eseguire ogni modifica richiesta.

7. CONSEGNA

- 7.1 La consegna dei Macchinari deve essere effettuata alla data convenuta e conformemente alle condizioni stabilite nell'Ordine e/o nel Contratto. Ove non diversamente concordato tra le Parti per iscritto, i Macchinari devono essere consegnati, presso il luogo indicato nell'Ordine, a prescindere dal fatto che si tratti di locali della Società acquirente o di terzi, secondo il termine DDP ("Delivered Duty Paid" – "Reso sdoganato"), ai sensi dello standard INCOTERMS 2010.
- 7.2 Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita, totale o parziale, del Macchinario dal Fornitore a LU-VE, si applicheranno le norme INCOTERMS indicate nell'Ordine e/o nei Contratti.
- 7.3 L'imballaggio ed il trasporto del Macchinario devono essere effettuati con ogni accorgimento atto a preservare il medesimo da ogni eventuale danno, conservando la sua completa integrità e funzionalità, e dovranno essere apposte le opportune etichette per la corretta identificazione.
- 7.4 Salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti, il Fornitore è tenuto ad effettuare le consegne conformemente alla quantità prevista dall'Ordine e nel pieno e puntuale rispetto dei termini di consegna indicati negli Ordini e/o nei Contratti Fornitore, in merito ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. LU-VE si riserva, pertanto, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di:
- a) rifiutare le quantità eccedenti le consegne richieste o quelle anticipate rispetto ai termini convenuti, restituendo tali consegne a cura e spese del Fornitore; o
 - b) accettarle, addebitando a quest'ultimo le spese di magazzinaggio e deposito e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna, con decorrenza dei termini di pagamento differiti sino al momento del pagamento pattuito; restano in ogni caso fermi gli ulteriori provvedimenti previsti in caso di inadempimento entro i termini convenuti.
- 7.5 Il Fornitore deve prontamente informare LU-VE nel caso in cui si verificano circostanze che possano provocare inadempimento o inosservanza delle date di consegna, non appena venga a conoscenza di tali circostanze. In caso di ritardata consegna, LU-VE avrà la facoltà di:
- a) accettare la consegna, in tutto o in parte, dei Macchinari ed applicare una penale pari allo 0,5% del prezzo dei Macchinari non consegnati per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Ordine, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
 - b) procurarsi i Macchinari, che non siano stati forniti o che si possa ragionevolmente prevedere che non possano essere forniti entro la scadenza stabilita, presso terzi addebitandone i costi e le spese al Fornitore, previa comunicazione a quest'ultimo; tale decisione è vincolante per il Fornitore e, in tal caso, è applicabile la compensazione di cui al successivo paragrafo 10.5 delle presenti CGAM;
 - c) annullare l'Ordine, o la parte inevasa dello stesso, con effetto immediato tramite comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui il ritardo vanifichi l'interesse di LU-VE alla fornitura del Macchinario; in tal caso LU-VE sarà sollevata dalla data di ricevimento della predetta comunicazione da parte del Fornitore, da qualsiasi obbligo di accettazione e pagamento del Macchinario, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 7.6 Il trasferimento della proprietà dei Macchinari a LU-VE avverrà alla consegna, in conformità con il termine INCOTERMS 2010 concordato. Nel caso in cui il Macchinario debba essere installato e collaudato, questo si intenderà definitivamente accettato da LU-VE esclusivamente all'esito positivo delle eventuali procedure di collaudo previste nelle presenti CGAM o diversamente concordate per iscritto tra le Parti.

8. QUALITÀ

- 8.1 LU-VE e il Fornitore prendono atto e concordano che la qualità dei Macchinari nonché la conformità dei medesimi alle Specifiche rappresentano un requisito essenziale per la fornitura di macchinari a LU-VE.
- 8.2 Il Fornitore garantisce che i Macchinari consegnati sono privi di difetti e conformi alle specifiche ed ai requisiti tecnici, funzionali e/o commerciali (inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dati, ricette, formule, know-how, specifiche e requisiti tecnici, funzionali e/o commerciali o diverse informazioni tecniche, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale) contenuti nell'Ordine o comunicate, di volta in volta, da LU-VE per iscritto o diversamente concordate tra le Parti per iscritto (le "Specifiche") nonché a gestire la relativa documentazione.
- 8.3 Il Fornitore è interamente responsabile della qualità, della conformità alle Specifiche e di tutti gli aspetti di affidabilità dei Macchinari. Inoltre, il Fornitore è interamente responsabile di tutte le attività di controllo qualità, ispezione, selezione e di verifica.
- 8.4 Il Fornitore deve comunicare per iscritto a e concordare con LU-VE tutti gli eventuali cambiamenti al progetto, ai materiali, alle Specifiche ed ai processi produttivi che possono potenzialmente influenzare la qualità, l'affidabilità e/o le prestazioni dei Macchinari.
- 8.5 I Macchinari devono essere accompagnati da documentazione idonea a certificare la conformità di quanto fornito, secondo le Specifiche applicabili, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo, il certificato di origine degli stessi.
- 8.6 Il Fornitore dovrà archiviare e conservare in modo adeguato le registrazioni di qualità attestanti tutti i controlli effettuati sui Macchinari durante il processo di realizzazione per un minimo di due anni dopo la consegna. I documenti relativi alla raccolta di tali dati devono essere conservati in modo tale da consentirne una consultazione rapida ed agevole ed un sicuro e facile collegamento ai Macchinari cui si riferiscono. LU-VE ha la facoltà richiedere al Fornitore, in ogni momento, di esibire la documentazione ed i risultati dei controlli effettuati.
- 8.7 LU-VE ha il diritto di controllare e di verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione dell'Ordine, sia nel corso della lavorazione, sia successivamente nell'eventuale collaudo dei Macchinari. A tal fine, il Fornitore assicurerà a LU-VE e/o ai suoi incaricati autorizzati il libero accesso alle proprie sedi e/o ai propri stabilimenti, nonché a quelli di eventuali terzi subappaltatori o subfornitori, in qualsiasi momento con congruo preavviso scritto. Inoltre, il Fornitore si impegna a dare visibilità, nei limiti del segreto industriale, della propria organizzazione, dei processi, delle procedure e dei dati/risultati dei test effettuati in caso di esplicita richiesta scritta da parte di LU-VE.

9. COLLAUDO E ACCETTAZIONE

- 9.1 **Collaudo in fabbrica (Factory Acceptance Testing – FAT):** salvo quanto diversamente previsto dalle le Parti nell'Ordine e/o nel Contratto, il Fornitore dovrà eseguire una preinstallazione e un precollaudo presso i propri stabilimenti, eseguendo apposita procedura standard per dimostrare le funzionalità del Macchinario, senza alcun errore o difetto. Al termine del precollaudo del Macchinario deve essere predisposto un rapporto finale che dovrà essere redatto e firmato dai rappresentanti di entrambe le Parti ("**Verbale FAT**"). Il Fornitore si impegna a trasmettere a LU-VE, senza alcun ingiustificato ritardo, una copia del Verbale FAT. LU-VE fornirà per tempo prima del precollaudo gli eventuali pezzi per l'esecuzione dei test.

- 9.2 **Installazione e messa in funzione:** una volta che il Macchinario è stato consegnato, scaricato e posizionato sul luogo dedicato, l'installazione del medesimo deve avvenire entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data di consegna. L'installazione del Macchinario dovrà essere predisposta dal Fornitore, salvo quanto eventualmente previsto tra le Parti nell'Ordine e/o nel Contratto, entro quindici (15) giorni lavorativi dal giorno di inizio dell'installazione medesima. Nell'esecuzione dell'attività di installazione, le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e in particolare:
- a) l'installazione del Macchinario in posizione finale viene eseguita dal il Fornitore, per il tramite del proprio tecnico o di un partner autorizzato dallo stesso e comunicato preventivamente per iscritto a LU-VE. Il Fornitore fornirà a LU-VE, allegandole alla conferma d'ordine, le condizioni di installazione e i piani di piazzamento in cui potranno essere specificati eventuali requisiti e disposizioni a carico di LU-VE che si impegnerà a rispettare nelle tempistiche necessarie alla puntuale installazione. LU-VE, al fine di garantire un processo rapido, potrà fornire in comodato d'uso al tecnico responsabile e ai dipendenti del Fornitore tutte le attrezzature di sollevamento esistenti e disponibili, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 17;
 - b) dopo aver svolto correttamente l'installazione, il tecnico del Fornitore svolgerà la messa in funzione del Macchinario, durante la quale verifica e testa che tutti i sistemi e componenti del Macchinario siano progettati, installati e testati in base alle esigenze operative di LU-VE.
- 9.3 **Accettazione in sito (Site Acceptance Test – SAT):** salvo quanto diversamente previsto dalle le Parti nell'Ordine e/o nel Contratto, il Fornitore svolgerà, alla presenza dei rappresentanti delle Parti medesime, il collaudo finale del Macchinario secondo apposita procedura concordata tra le Parti, al fine di verificare il corretto stato di installazione e di funzionalità del Macchinario in relazione alle esigenze e all'ambiente operativo, incluse le verifiche documentali e i test funzionali e il controllo della corretta integrazione con altri sistemi e periferiche. Durante la fase di accettazione del Macchinario, nel caso in cui:
- a) non siano riscontrati difetti ed errori che limitino l'idoneità all'uso del Macchinario o non ne diminuiscano il valore, a completamento del collaudo finale, verrà predisposto dai rappresentanti di entrambe le Parti apposito verbale ("**Verbale SAT**"), che sarà sottoscritto dalle Parti per accettazione;
 - b) vengano riscontrati difetti ed errori rimovibili, LU-VE ha la facoltà di richiedere al Fornitore di rimuovere tali difetti ed errori entro dieci (10) giorni dal giorno in cui è stato riscontrato il difetto; in caso contrario o ove i difetti non vengano rimossi entro il termine di cui sopra, troverà applicazione la successiva lettera c) del presente paragrafo;
 - c) vengano riscontrati errori e difetti non rimovibili del Macchinario, il Fornitore dovrà, a proprie cure e spese, sostituire il Macchinario con un altro Macchinario nuovo di zecca e completamente operativo, compatibile con quanto indicato nell'Ordine e/o il Contratto, entro **quindici (15)** giorni dal giorno in cui è stato riscontrato il difetto. In tal caso, il Fornitore rimborserà a LU-VE tutte le spese per il personale ausiliario e le attrezzature impegnate nella sostituzione e installazione della nuova macchina prive di difetti e i costi dell'eventuale assicurazione.
- 9.4 **Istruzioni:** salvo quanto diversamente previsto dalle le Parti nell'Ordine e/o nel Contratto, il Fornitore provvederà inoltre, durante il periodo di svolgimento di tutte le prove di installazione e collaudo, ad istruire il personale di LU-VE destinato all'esercizio ed alla manutenzione in merito al corretto funzionamento del Macchinario.
- 9.5 LU-VE si riserva la facoltà di richiedere di sottoporre a verifica normativa di un organismo notificato, ad esclusiva responsabilità del Fonditore e incluse nel prezzo, il Macchinario al fine di verificare la conformità normativa e regolamentare dello stesso alla legislazione applicabile, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva Macchine 2006/42/CE, la Direttiva Attrezzature a Pressione-PED, la compatibilità elettromagnetica, la normativa nazionale ed internazionale relativa ad apparecchiature a gas, elettricità e di movimentazione e ogni altra normativa, direttiva o regolamento applicabile al Macchinario. Il Fornitore dovrà comunicare tutti i rapporti e le dichiarazioni di ispezione a LU-VE e dovrà includerli nel fascicolo tecnico.

10. PREZZO, FATTURA, PAGAMENTO

- 10.1 Il prezzo del Macchinario indicato nell'Ordine e/o al Contratto si intende fisso e non soggetto ad alcuna revisione. I prezzi di cui all'Ordine e/o al Contratto sono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa, a seconda del termine INCOTERMS applicato all'ordine, al netto delle imposte eventualmente dovute al momento della fornitura.
- 10.2 Le fatture inviate dal Fornitore dovranno riportare: numero d'Ordine, numero del conto corrente del Fornitore con le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, codice materiale LU-VE, numero del documento di trasporto, quantità consegnata, prezzo unitario, prezzo totale e IVA se applicabile.
- 10.3 I dettagli bancari di cui al paragrafo 10.2., ove non siano indicati nell'Ordine e/o nel Contratto e nel qual caso intercorra qualsivoglia variazione degli stessi, dovranno essere comunicati per iscritto a LU-VE con congruo anticipo; resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà imputare a LU-VE alcun ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie o alla mancanza o scorrettezza delle informazioni richieste sulle fatture.
- 10.4 I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e le modalità concordate tra le Parti nell'Ordine e/o nel Contratto o secondo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le medesime.
- 10.5 Ove LU-VE dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti CGAM, nell'Ordine o nel Contratto, il Fornitore autorizza espressamente LU-VE ad emettere la fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dalle somme dovute da LU-VE al Fornitore stesso, all'atto del pagamento, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di LU-VE; tutto ciò sarà debitamente annotato nella contabilità in corso. La compensazione ha luogo sulla base dalle regole previste dall'articolo 1243 del Codice Civile.

11. CONTROLLO DOGANALE, DI ORIGINE E DI ESPORTAZIONE

- 11.1 Il Fornitore deve dare comunicazione a LU-VE per iscritto dei materiali o componenti utilizzati nella produzione di qualsiasi Macchinario che il Fornitore acquisti in un Paese diverso da quello in cui tale Macchinario viene consegnato a LU-VE e di qualsiasi dazio incluso nel prezzo di detto Macchinario. Il Fornitore deve fornire a LU-VE tutti i documenti e informazioni necessari a stabilire e identificare il Paese d'origine, attenersi ai requisiti sulle disposizioni di origine del Paese di destinazione e a qualsiasi programma commerciale speciale.
- 11.2 I diritti a qualsiasi rimborso, dazio, incentivo all'esportazione o beneficio inerente, nella misura in cui ciò sia permesso, devono essere automaticamente trasferiti a LU-VE ed essere di sua proprietà. Il Fornitore deve fornire l'assistenza necessaria ad ottenere i rimborsi o la restituzione di dazi, tasse o spese pagate e a ricevere gli incentivi all'esportazione.
- 11.3 Il Fornitore deve assistere LU-VE nel determinare l'ammissibilità, lo svincolo tempestivo, lo sdoganamento ed il rilascio della bolletta doganale di importazione, i requisiti di licenza e il dazio minimo dovuto da pagare all'importazione dei Macchinari nel Paese di destinazione, ammesso che rientri nella sfera di responsabilità di LU-VE. Qualora sia richiesta una licenza per l'importazione/esportazione dei Macchinari, il Fornitore deve assistere LU-VE nell'ottenere detta licenza.

12. REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- 12.1 Il Fornitore si impegna a rispettare e garantisce l'osservanza da parte del proprio personale delle disposizioni igieniche e di sicurezza, in particolare nel caso di lavori in loco, inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi disposizione di messa in servizio e/o test in loco. In tal caso, il Fornitore si impegna a produrre tutta la documentazione richiesta da LU-VE per il rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro.

- 12.2 Inoltre, fermo quanto previsto nell'Ordine e/o nel Contratto, il Fornitore garantisce che i Macchinari, gli apparecchi, gli strumenti, le attrezzature, i materiali e le installazioni designati con i termini "macchine", "attrezzature intercambiabili", "componenti di sicurezza", "accessori di sollevamento", "catene, funi e cinghie", "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica" e "quasi-macchine" ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, sono progettate e installate conformemente alla direttiva citata e in condizioni idonee allo scopo previsto, non esponendo persone o merci a un rischio di danni alla loro sicurezza o salute.
- 12.3 Il Fornitore si impegna a rispettare ed attuare ogni disposizione normativa applicabile, inclusa la Direttiva Macchine 2006/42/CE, ed in particolare dovrà: (i) fornire la dichiarazione "CE" di conformità delle macchine alle norme applicabili il giorno della consegna dei Macchinari stessi; (ii) apporre la marcatura "CE"; (iii) fornire qualsiasi relazione tecnica che dia evidenza dei risultati delle ricerche e delle prove svolte eseguite dal Fornitore e i verbali di cui al precedente articolo 9; (iv) fornire il fascicolo tecnico, tutta la documentazione tecnica redatta secondo le disposizioni, termini e condizioni di cui Direttiva Macchine 2006/42/CE e le informazioni necessarie come le istruzioni e rendere disponibile l'analisi dei rischi, che può essere richiesta dalle autorità amministrative; (v) per quanto riguarda l'analisi dei rischi, attenersi alle istruzioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute per la progettazione e la costruzione di macchinari.
- 12.4 Fermo restando quanto disposto dal precedente paragrafo 12.3, il Fornitore deve consegnare in modo tempestivo a LU-VE tutti i documenti, le dichiarazioni e i certificati richiesti dalle normative in vigore, inclusi quelli relativi agli elementi del Macchinario, redatti secondo i termini e le condizioni di cui alle disposizioni normative.
- 12.5 Il Fornitore garantisce la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), alla Direttiva n. 2011/65/CE (RoHS), al D.Lgs. 81/08 e al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 12.6 Il Fornitore garantisce che i Macchinari forniti sono privi delle sostanze contenute negli elenchi emanati dalla European Chemicals Agency (ECHA) nella versione aggiornata alla data dell'Ordine o del Contratto se esistente. Qualora i Macchinari contengano una o più di tali sostanze, il Fornitore è tenuto a comunicarlo tempestivamente a LU-VE.

13. GARANZIA

- 13.1 Il Fornitore garantisce che i Macchinari forniti sono (i) conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei relativi mercati di vendita; (ii) privi di vizi o difetti e rispettano Specifiche, disegni, descrizioni, progetti o campioni forniti o specificati da LU-VE e (iii) idonei e adeguati all'uso operativo a cui il singolo Macchinario è destinato.
- 13.2 Salvo quanto diversamente previsto dall'Ordine e/o dal Contratto, il Fornitore presta la garanzia di cui al presente articolo 13 per la durata minima di 24 mesi decorrenti dall'avvenuta consegna.
- 13.3 Nell'ambito della garanzia concessa, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, qualora si riscontrino vizi, difetti, guasti del Macchinario e non conformità dello stesso alle Specifiche, alle ulteriori indicazioni di cui all'Ordine e/o al Contratto e alle leggi e regolamenti applicabili ("Difetti"), LU-VE si impegnerà, senza immotivato ritardo, a denunciare al Fornitore la presenza del Difetto del Macchinario, mediante comunicazione scritta contenente la descrizione del Difetto rilevato.
- 13.4 Ove si riscontri qualsivoglia Difetto, a seguito di contraddittorio con il Fornitore, LU-VE avrà, a propria discrezione, il diritto di richiedere mediante comunicazione scritta:
- a) la riparazione del Macchinario affetto da Difetto, o delle singole parti dello stesso, entro il ragionevole termine fissato dalla stessa; il Fornitore, in accordo con LU-VE, considerate le

circostanze nonché i relativi costi correlati, riparerà tutte le parti difettose o sostituirà le stesse a titolo gratuito; fermo restando che la presente garanzia non si applica alle parti soggette ad usura;

- b) la sostituzione del Macchinario affetto da Difetto entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni; le disposizioni di cui alla presente lettera b) trovano applicazione anche nel caso in cui i vizi siano tali da non poter effettuare alcuna riparazione e/o nel caso in cui il Fornitore non adempia all'eliminazione dei difetti entro il termine fissato.

13.5 Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 13.4., LU-VE, a propria discrezione, avrà il diritto di:

- a) ottenere una congrua riduzione del prezzo del Macchinario affetto da Difetto; o
- b) domandare la risoluzione dell'Ordine e/o del Contratto, senza incorrere in alcuna responsabilità; in tale ipotesi, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo 18.4.;

fermo restando, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni e l'impegno da parte del Fornitore ad adottare le azioni correttive e preventive necessarie ad evitare il ripetersi dei vizi e/o delle non conformità rilevate.

13.6 Il Fornitore si impegna a iniziare la rimozione del Difetto entro e non oltre 24 ore dalla notifica scritta inviata da LU-VE ai sensi del paragrafo 13.4. di cui sopra, fermo restando che il termine non comprende i giorni festivi.

13.7 Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate o comunque direttamente o indirettamente influenzate da tali operazioni, il periodo di garanzia si estenderà di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

13.8 Il Fornitore svolgerà le prestazioni in garanzia nel luogo di destinazione concordato per la fornitura del bene Macchinario e, laddove necessario, potrà eseguire lavori di riparazione presso il proprio stabilimento produttivo. Il Fornitore è obbligato ad effettuare la disinstallazione e reinstallazione del Macchinario o della parte difettosa. Il Fornitore sopporterà le spese delle prestazioni in garanzia includendo i costi legati al trasporto, la manodopera e il materiale.

13.9 Il Fornitore è tenuto a coprire eventuali danni subiti da LU-VE a causa di difetti dei Macchinari, non conformità alle specifiche tecniche, violazioni delle disposizioni amministrative relative alla sicurezza da parte del Fornitore o per qualsiasi altra ragione imputabile al Fornitore. La garanzia comprende anche i danni a persone e proprietà causati dai prodotti fabbricati da LU-VE utilizzando i Macchinari, nel caso in cui tali danni siano dovuti a vizi della merce o alla non conformità ai termini del Contratto.

13.10 La validità delle denunce per difetti viene meno ogniqualvolta il difetto dipenda dal fatto che LU-VE non rispetti le condizioni di installazione ed utilizzo, ometta di eseguire la manutenzione del bene o la esegua senza osservare le istruzioni per la manutenzione (istruzione per l'uso). In occasione della manutenzione devono essere usati ricambi e parti soggette ad usura originali del Fornitore.

13.11 Il Fornitore si impegna a fornire a LU-VE i ricambi e le parti soggette ad usura compatibili con i Macchinari forniti per 10 (dieci) anni dalla data di consegna. Qualora il Fornitore non sia in grado di garantirne la fornitura, si impegnerà a predisporre in favore di LU-VE tutte le misure necessarie per assicurare la messa in funzione dei Macchinari che necessitano di ricambio.

14. INDENNIZZO E ASSICURAZIONI

14.1 Il Fornitore manleverà e terrà indenne LU-VE, su richiesta scritta di quest'ultima, da:

- a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza alcuna limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza dell'Ordine e/o del Contratto e/o delle presenti CGAM da parte del Fornitore;

- b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsivoglia bene causato da un Macchinario affetto da Difetto o altrimenti derivante da qualsiasi atto, omissione o attività negligente del Fornitore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, consegna successiva, installazione e rimozione del Macchinario affetto da Difetto.
- 14.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui al precedente paragrafo 14.1, il Fornitore deve collaborare con LU-VE nell'adozione di ogni azione che si possa ragionevolmente intraprendere in relazione ad ogni richiamo o campagna che LU-VE possa eseguire.
- 14.3 Il Fornitore garantisce di possedere, o alternativamente di procurarsi, e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con LU-VE e fintantoché continui a fornire a LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
- a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno ad Euro 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
 - b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno Euro 2.500.000 con il limite di almeno Euro 1.000.000 per singola persona infortunata;
 - c) Polizza di Responsabilità Civile Prodotti (RCP) con un massimale di almeno Euro 2.500.000 per sinistro/anno.
- 14.4 LU-VE avrà diritto di richiedere al Fornitore copia delle suddette polizze assicurative insieme agli attestati dei successivi rinnovi e all'evidenza dell'avvenuto pagamento dei relativi premi.
- 14.5 LU-VE si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali ulteriori coperture assicurative in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo.

15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ FORNITORE

- 15.1 Il Fornitore si impegna ad osservare puntualmente e scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione della fornitura affidatogli ed in particolare si impegna:
- a) ad assumere tutte le responsabilità relative alla fornitura del Macchinario affidatagli e garantisce di disporre di personale alle proprie dipendenze specializzato ed idoneo allo scopo;
 - b) a mettere in atto, per la prestazione della fornitura del Macchinario, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di LU-VE e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
 - c) a mantenere in vigore per tutta la durata dell'Ordine e/o del Contratto le polizze assicurative di cui il Fornitore ha consegnato copia a LU-VE e di quelle eventualmente stipulate su richiesta di LU-VE;
 - d) segnalare qualsivoglia variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a LU-VE relative alla titolarità della propria impresa, alla compagine sociale del Fornitore e a qualsiasi altra informazione contenuta nel Modulo Fornitore (ove sottoscritto).
- 15.2 Qualora le fasi di Installazione e messa in funzione e Accettazione in sito comportino l'attività di personale dipendente del Fornitore presso gli stabilimenti della Società, il Fornitore si impegna a rispettare tutta la normativa giuslavoristica, previdenziale, antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e fiscale vigente e futura, provvedendo anzitutto a fornire a LU-VE almeno cinque (5) giorni prima dell'inizio dei lavori:

- a) Dichiarazione autocertificativa ex art. 47 d.p.r. 445/2000, diretta a verificare, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/08, il possesso in capo al Fornitore dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- b) Certificato di iscrizione del Fornitore alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- c) Copia della polizza di assicurazione per danni dell'attività svolta dal Fornitore;
- d) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non antecedente a 3 mesi dalla data di inizio dei lavori;
- e) Elenco del personale del Fornitore che verrà impiegato per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della fornitura, con l'indicazione del numero di codice fiscale di ciascun dipendente e della data di assunzione (UNILAV);
- f) Valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 relativa alle attività oggetto del Contratto di Appalto con descrizione delle misure di sicurezza attivate (Piano Operativo di Sicurezza – POS);
- g) Evidenza della non soggezione a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08 dovuti al mancato rispetto delle disposizioni di legge riguardo al lavoro nero, ovvero per reiterate violazioni della legge sulla sicurezza sul lavoro.

15.3 In ogni caso il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere LU-VE indenne da qualsiasi responsabilità, pretesa, diritto, risarcimento o azione fatti valere nei confronti di LU-VE in relazione alla posizione retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale delle maestranze di cui il Fornitore si avvarrà nell'esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore provvederà pertanto a rimborsare a LU-VE ogni somma che quest'ultimo dovesse eventualmente versare in conseguenza di ciò, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento effettuato da LU-VE sino a quella del rimborso in favore dello stesso.

15.4 Il Fornitore si obbliga a cooperare con LU-VE per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del Contratto, inclusi i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ovvero con le attività svolte da LU-VE presso l'unità produttiva ovvero il cantiere interessato. A tale riguardo il Fornitore si obbliga a fornire a LU-VE in maniera corretta, completa e non fuorviante le informazioni richieste da LU-VE, sulla base delle quali LU-VE predispone il DUVRI in conformità all'art. 26 D.Lgs. 81/08. Il Fornitore si obbliga altresì ad informare prontamente LU-VE di ogni eventuale variazione delle informazioni e/o documenti forniti a LU-VE ai fini del presente paragrafo, in modo da permettere a quest'ultimo di tenere adeguatamente aggiornato il DUVRI, qualora necessario. A pena di nullità, le Parti devono inoltre procedere congiuntamente alla redazione del resoconto contenente informazioni sui costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

15.5 Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori, tutte le norme di legge, i regolamenti aziendali nonché le procedure interne di LU-VE nonché ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio; il Fornitore, pertanto, sarà considerato responsabile per tutti i sinistri e i danni causati a persone, beni, impianti o attrezzature, installazioni, prodotti lavorati, semilavorati o immagazzinati, derivanti da negligenza o colpa propria, dai propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori o dai loro rispettivi dipendenti.

16. PROPRIETA' INTELLETTUALE

16.1 In nessun caso il Fornitore potrà fare uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale di LU-VE se non al fine esclusivo di dare esecuzione agli Ordini e/o al Contratto, salvo ove espressamente concesso da LU-VE per iscritto e nei limiti di tale concessione.

16.2 Il Fornitore assume di fronte a LU-VE la piena garanzia che i Macchinari forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti.

- 16.3 Laddove il bene oggetto dell'Ordine e/o del Contratto violi brevetti commerciali o diritti di autore di terzi, il Fornitore si occuperà a proprie spese di garantire il diritto all'utilizzo del bene da parte di LU-VE o a modificare il bene a condizioni accettabili per LU-VE in modo che la violazione di tali diritti di privativa sia eliminata. Qualora ciò non fosse possibile per ragioni di eccessiva onerosità o eccessiva durata dei lavori, il Fornitore potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità, annullare l'Ordine e/o recedere dal Contratto.
- 16.4 Il Fornitore si impegna altresì a manlevare e a tenere indenne LU-VE da qualsiasi onere o controversia relativi allo sfruttamento di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, brevetti, disegni o modelli, marchi, know-how, diritti di autore, relativo all'utilizzo da parte di LU-VE dei Macchinari. Qualora LU-VE dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull'oggetto dell'Ordine e/o del Contratto, sarà obbligo del Fornitore intervenire nel giudizio, sollevando LU-VE da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
- 16.5 Eventuali nuove scoperte o invenzioni occorse durante l'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto dovranno considerarsi alla stregua dei Diritti di Proprietà Intellettuale di LU-VE.
- 16.6 Il Fornitore garantisce inoltre a LU-VE la libertà e la licenza dell'uso e del commercio dei Macchinari forniti, tanto in Italia che all'estero.
- 16.7 Nel caso di acquisto di Macchinari dotati di software, il Fornitore concede a LU-VE il diritto non esclusivo di utilizzare il software sul Macchinario. LU-VE si impegna ad utilizzare il software nei limiti e secondo quanto previsto dalla licenza concessa sul software. LU-VE può riprodurre, rivendere, tradurre o convertire da codice oggetto in codice sorgente il software solo nella misura consentita dalla legge sul diritto d'autore. LU-VE si impegna a non rimuovere i dati del produttore – in particolare le informazioni sul copyright – e a non modificarlo, se non previa autorizzazione del Fornitore. Al software si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

17. ATTREZZATURA E MATERIALI SPECIFICI

- 17.1 Le Attrezzature saranno messe a disposizione a cura e spese del Fornitore che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinate, il buono stato manutentivo nonché la piena conformità alle normative vigenti. Salvo quanto previsto dalle successive disposizioni del presente articolo, è fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di qualsivoglia Attrezzatura di proprietà di LU-VE.
- 17.2 Qualora LU-VE fornisca o acquisti e renda successivamente disponibile ad un Fornitore dell'Attrezzatura che non sia sulla base di uno specifico accordo, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.
- 17.3 Qualsiasi Attrezzatura fornita al Fornitore rimarrà di esclusiva proprietà di LU-VE. Il Fornitore sarà responsabile in caso di perdita, distruzione o danno. Il Fornitore dovrà:
- a) registrare e contrassegnare l'Attrezzatura come appartenente a LU-VE;
 - b) fornire un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di incendio, furto, vandalismo, calamità naturale, modifica non autorizzata e altri rischi o perdita o danno assicurabili;
 - c) conservare l'Attrezzatura con la massima cura e eseguire la manutenzione ordinaria;
 - d) avvisare LU-VE immediatamente per qualsiasi necessità di manutenzione straordinaria o sostituzione, restando inteso che l'esecuzione di tali riparazioni o sostituzione verrà autorizzata da LU-VE e realizzata a sue spese;
 - e) non trasferire l'Attrezzatura al di fuori degli impianti produttivi del Fornitore, né utilizzare l'Attrezzatura per ragioni diverse dall'esecuzione del Contratto.
- 17.4 Qualora al Fornitore venga richiesto di produrre, sviluppare o acquistare l'Attrezzatura per poter fornire i Macchinari, il costo di tale Attrezzatura, nonché qualsiasi contributo di LU-VE, dovrà essere concordato fra le parti e specificato nel relativo Contratto.

18. RECESSO E RISOLUZIONE

- 18.1 Salvo diversamente pattuito tra le Parti, LU-VE avrà diritto di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale nascente dal singolo Ordine e/o dal Contratto, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, previa comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di trenta (30) giorni, senza che sia dovuto al Fornitore o a terzi alcun indennizzo, rimborso o importo a qualsivoglia titolo.
- 18.2 Fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alle presenti CGAM e di tutti i rimedi previsti dalle leggi applicabili, LU-VE avrà il diritto di domandare la risoluzione immediata di qualsivoglia Ordine e/o Contratto, qualora il Fornitore sia risultato inadempiente, totalmente o parzialmente, alle obbligazioni allo stesso incombenti in virtù dei medesimi.
- 18.3 LU-VE ha inoltre il diritto di domandare la risoluzione di qualsivoglia Ordine e/o Contratto, in qualsiasi momento, qualora il Fornitore (a) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale (b) si associ o sia sottoposto in qualsiasi forma al controllo, diretto ed indiretto, di un concorrente di LU-VE; (c) sia inadempiente agli obblighi di cui all'Ordine, al Contratto e alle presenti CGAM; (d) si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni degli articoli 22 (Compliance), 23 (Ambiente e Responsabilità Sociale) e 24 (Dichiarazione E Politica Mineral Conflict); (e) sia inadempiente in uno qualsiasi dei propri obblighi di legge in ordine (i) al regolare versamento dell'imposta sul valore aggiunto ed al versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e (ii) al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti, ovvero non trasmetta tempestivamente a LU-VE la relativa documentazione ai sensi del paragrafo 15; (f) non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a venti (20) giorni lavorativi.
- 18.4 In tutti i casi di risoluzione di cui alle presenti CGAM, la risoluzione anticipata è efficace a far data dalla ricezione da parte del Fornitore della comunicazione – da inviarsi con lettera raccomandata A.R. fax o PEC (ove presente) – con cui LU-VE comunichi che intende avvalersi della presente clausola. In tutti i casi di risoluzione e recesso, il Fornitore sarà tenuto a restituire immediatamente a LU-VE il prezzo fino a quel momento pagato, le spese ed ogni altro pagamento fatto per l'acquisto del Macchinario. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, LU-VE, una volta esercitato il recesso o risolto l'Ordine e/o il Contratto, si impegna a restituire nel più breve tempo possibile il Macchinario al Fornitore nel luogo da quest'ultimo indicato, addebitando al Fornitore i costi per la disinstallazione e per il trasporto del bene.
- 18.5 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso non pregiudica gli obblighi a carico del Fornitore di cui al paragrafo 13.6 e all'articolo 19.
- 18.6 LU-VE avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni dell'Ordine e/o del Contratto da parte del Fornitore.

19. RISERVATEZZA

- 19.1 Il Fornitore non deve rivelare o altrimenti rendere accessibile a terzi alcuna informazione, di alcun tipo e in alcuna forma, che il Fornitore abbia acquisito o a cui abbia altrimenti accesso come risultato dell'esecuzione dell'Ordine o del Contratto o in relazione ai medesimi, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Informazioni Riservate nonché qualsivoglia informazione relativa ai Diritti di Proprietà Intellettuale.
- 19.2 L'obbligo del Fornitore resta in vigore durante l'intera esecuzione dell'ordine e/o per tutta la durata del Contratto e, successivamente, sino al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
- a) le relative informazioni, ivi incluse le Informazioni Tecniche, diventino pubblicamente disponibili o altrimenti di pubblico dominio senza che il Fornitore ne abbia colpa;

b) siano decorsi 5 (cinque) anni dalla cessazione dell'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto per qualsivoglia ragione intervenuta.

19.3 Qualsiasi comunicazione a terzi relativamente all'esistenza e contenuto delle presenti CGAM attraverso ogni mezzo (stampa, radio, TV, altro media) dovrà essere preventivamente concordata dalle parti per iscritto.

20. FORZA MAGGIORE

20.1 Il Fornitore non sarà responsabile per la mancata fornitura, in tutto o in parte, o per il ritardo nella fornitura dei Macchinari qualora tale inadempienza o ritardo siano dovuti a causa di forza maggiore (compresi gli scioperi generali o territoriali o settoriali di ampiezza superiore al Fornitore ad esclusione degli scioperi interni dello stesso).

20.2 Qualora il Fornitore non sia in grado di fornire i Macchinari, in tutto o in parte, per l'esistenza di causa di forza maggiore, è tenuto a comunicare a LU-VE l'esistenza della causa di forza maggiore con la massima tempestività e comunque non più tardi di 24 ore dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza. Inoltre, il Fornitore deve indicare dettagliatamente la natura e la portata della causa del ritardo previsto nella fornitura dei Macchinari e alla nuova situazione derivante in termini di possibilità di fornitura, impegnandosi a porre rimedio alla predetta situazione non appena la relativa causa cessi di sussistere.

20.3 Per tutto il perdurare dell'evento di forza maggiore, il Fornitore e LU-VE possono concordare provvedimenti supplementari necessari alla continuazione della fornitura per la cui adozione il Fornitore sarà responsabile. L'impossibilità per il Fornitore di garantire la fornitura, anche dopo l'opportuna adozione di tutti i provvedimenti supplementari, non è considerata inadempimento delle sue obbligazioni. Ciò nonostante, qualora la fornitura non riprenda normalmente entro venti (20) giorni lavorativi dal giorno in cui è stata totalmente e parzialmente interrotta o non soddisfatta per causa di forza maggiore, LU-VE avrà il diritto di considerare risolto, con effetto immediato, l'Ordine e/o il Contratto.

21. CESSIONE E SUBAPPALTO

21.1 L'Ordine e/o il Contratto non sono cedibile, in tutto o in parte, pena la risoluzione dei medesimi, se non previa autorizzazione scritta di LU-VE, ferma restando la facoltà di LU-VE di dichiarare di non liberare il Fornitore da responsabilità.

21.2 Il Fornitore potrà subappaltare, in tutto o in parte, se non previa autorizzazione scritta di LU-VE, le attività oggetto di fornitura da parte del Fornitore, pena la risoluzione dell'Ordine e/o del Contratto.

22. COMPLIANCE

22.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, nonché di avere visionato e di accettare integralmente il Codice Etico e il Modello ex D.Lgs. 231/01 adottati da LU-VE, disponibili, sui siti internet www.luve.it (nella sezione "Il Gruppo/Codice Etico") e www.sest.it (nella sezione "L'Azienda"), impegnandosi a recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito.

22.2 Nell'esecuzione delle proprie prestazioni, il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento conforme al Modello ex D.Lgs. 231/01 e al Codice Etico di LU-VE tale da non esporre LU-VE al rischio di applicazione delle sanzioni ivi previste, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri soci, dipendenti e collaboratori che partecipino all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare immediatamente a LU-VE il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l'inosservanza delle norme del predetto D.Lgs. 231/01.

22.3 L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico di LU-VE, costituirà grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge e legittimerà LU-VE a risolvere il Contratto e ogni rapporto con il Fornitore con effetto immediato, fermo restando la facoltà di LU-VE di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

23. AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE

23.1 Il Fornitore deve utilizzare tutte le risorse e strutture necessarie alla produzione dei Macchinari (inclusi materiali, energia e acqua) in modo efficiente e tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale di tale produzione (in particolare per quanto attiene a rifiuti, acque reflue, inquinamento dell'aria e rumore). Il Fornitore deve implementare e mantenere un sistema di gestione ambientale che si ispiri ai requisiti di cui allo standard ISO 14001.

23.2 Il Fornitore è responsabile della registrazione e, ove necessario, dell'ottenimento dell'autorizzazione, nonché di provvedere alla dovuta comunicazione sulla presenza di sostanze chimiche nei Macchinari in conformità con i requisiti di legge applicabili.

23.3 Il Fornitore prende inoltre atto che LU-VE promuove attivamente un luogo di lavoro eco-compatibile, socialmente consapevole e sostenibile e che LU-VE richiede al Fornitore di attenersi ai medesimi standard e principi e di agire di conseguenza. In particolare, il Fornitore dovrà sempre ispirare la propria condotta alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla Dichiarazione Tripartita dell'OIL sui Principi Concernenti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, dalle Direttive all'OCSE per le Imprese Multinazionali. Il Fornitore dichiara inoltre di conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro minorile.

24. DICHIARAZIONE E POLITICA CONFLICT MINERAL

24.1 LU-VE sostiene la lotta contro la violenza, le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale per l'estrazione e la commercializzazione di alcuni minerali della zona geografica che comprende la Repubblica democratica del Congo (RDC) e i paesi limitrofi (denominata "**Regione Conflict Mineral**").

24.2 LU-VE si impegna, pertanto, a non rifornirsi di minerali né di materiale contenente minerali di cui al Reg. UE 2017/821 deliberatamente provenienti dalla Regione Conflict Mineral. LU-VE si impegna, altresì, ad intraprendere con i propri fornitori un processo di approvvigionamento volto all'eliminazione da tutta la catena produttiva dell'utilizzo di tali minerali.

24.3 Il Fornitore dichiara altresì di conoscere la legislazione in materia di Conflict Mineral e di astenersi dall'utilizzo di minerali provenienti dalla Regione dei Conflict Mineral. LU-VE potrà richiedere al Fornitore di predisporre un'autodichiarazione di non utilizzo dei minerali di cui sopra e non potrà essere chiamata a rispondere della veridicità delle dichiarazioni del Fornitore in materia.

25. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

25.1 Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell'Ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.

25.2 Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti condizioni e degli Ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso LU-VE, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.

26. INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

26.1 Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “**GDPR**” - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati da LU-VE per la conclusione e l’esecuzione degli ordini e / o del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. A tal riguardo, LU-VE potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) il Fornitore, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Fornitore.

- 26.2 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione degli Ordini e / o del Contratto sono raccolti e trattati da LU-VE, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il Fornitore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione degli Ordini e / o del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“**Interessato**”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
- 26.3 E’ onere del Fornitore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati a LU-VE ai fini della conclusione ed esecuzione degli Ordini e / o del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di LU-VE per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ultimo aggiornamento: gennaio 2020

Per accettazione (Timbro e firma)

Fornitore (Legale Rappresentante)

Per espressa approvazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26:

Fornitore (Legale Rappresentante)